

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Il ricorrente richiede la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia effettuata a suo carico dall'intermediario convenuto, che ritiene illegittima in quanto carente sia del presupposto sostanziale che formale.

Sotto il primo profilo, richiamato il disposto della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, deduce che l'appostazione a sofferenza costituisce un atto di natura valutativa che presuppone la verifica di una grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, non potendo discendere automaticamente dal mero ritardo nei pagamenti o dall'esistenza di un inadempimento occasionale.

Osserva che nel caso di specie la banca non ha prodotto alcun elemento oggettivo (quale ad esempio la presenza di procedure esecutive, protesti, decreti ingiuntivi, ecc.) idoneo a dimostrare l'insolvenza e che il riferimento ai semplici ritardi nei pagamenti non può in alcun modo integrare il presupposto sostanziale.

Rileva altresì la violazione dei principi di buona fede, correttezza e diligenza professionale che connotano la mancanza di un'adeguata istruttoria e l'assenza di contraddittorio con il cliente; sul punto richiama gli artt. 1175 e l'art. 1375 c.c. che impongono a ciascuna parte contrattuale di comportarsi secondo buona fede, obbligando l'intermediario a valutare con prudenza e proporzionalità ogni intervento potenzialmente pregiudizievole per il cliente.

Deduce altresì, sotto il profilo formale, che l'intermediario non ha fornito prova dell'avvenuto invio e ricezione del preavviso di segnalazione, previsto dalla vigente normativa.

Eccepisce infine la violazione del principio di proporzionalità e l'abuso dello strumento segnaletico,

atteso che l'utilizzo della segnalazione come forma di pressione verso il cliente costituisce una grave violazione dei canoni di correttezza e buona fede.

Sulla base di tali considerazioni si rivolge all'Arbitro per ottenere la cancellazione delle segnalazioni contestate; chiede altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione dell'immagine e della reputazione creditizia, da liquidare in via equitativa, oltre la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 500,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, premette che il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento nel marzo 2017 che prevedeva il rimborso del capitale finanziato in n. 36 rate mensili di importo pari ad € 151,53 cad. ed una *"maxirata"* finale: alla luce dell'inadempimento del pagamento di diverse rate, sollecitava più volte l'odierno ricorrente a provvedere al pagamento, con l'espresso avviso che in mancanza *"il suo nominativo, in presenza dei presupposti di legge e di contratto potrebbe anche essere segnalato come Sofferenza nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e nella Centrale Rischio della Banca d'Italia, in ottemperanza alla vigente normativa in materia"*. Precisa che tali solleciti erano inviati in data 10 agosto 2020, 2 marzo 2021, 20 maggio 2021, 10 maggio 2024 e 19 giugno 2024 all'indirizzo del ricorrente risultante dal contratto, osservando che lo stesso è sempre stato a conoscenza della propria morosità e non ha mai contestato il credito.

Rileva che i primi tre solleciti sopra indicati sono stati regolarmente ricevuti dal ricorrente, come provato dagli avvisi di ricevimento allegati, e che successivamente lo stesso ha preferito astenersi dal ricevere la corrispondenza e che il preavviso deve considerarsi regolarmente comunicato, in conformità agli articoli 1334 e 1335 c.c., essendo stato recapitato al corretto indirizzo indicato in contratto.

In ordine alla domanda di risarcimento dei danni rileva che il ricorrente non ha dimostrato né ipotizzato alcun danno, né il relativo nesso eziologico, contravvenendo così al principio di cui all'art. 2697 c.c.

Così, ritenendo corretto il suo operato, chiede il rigetto delle domande avanzate nel ricorso perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque indimostrate.

Nelle repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando in particolare che oggetto del ricorso sono segnalazioni in CR e non in Sic o in Crif, come risulta dalle controdeduzioni. La resistente deposita una serie di solleciti/diffide (2020, 2021 e 2024) e sostiene che il ricorrente era a conoscenza della sua situazione: tuttavia le 2 lettere del 10/05 e 19/06 del 2024, temporalmente prossime alla segnalazione contestata, non risultano consegnate e recano la segnalazione *"sconosciuto"*. Rimarca l'assenza di valutazione economico-patrimoniale per la segnalazione a sofferenza e evidenzia che la rilevazione CR del luglio 2025 attesterebbe la segnalazione *"sofferenze – crediti passati a perdita"* per € 5.094 e, separatamente, *"crediti ceduti a terzi"* per € 5.186 senza chiarirne la differenza, posto che nelle diffide 2024 la resistente quantifica un *"credito residuo"* pari a € 5.186,47 e tale importo coincide (quasi integralmente) con la voce *"crediti ceduti a terzi"* richiamata nel ricorso. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, preso atto che la prova deve essere rigorosa, riferisce che la domanda principale attiene l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione e la rettifica/cancellazione della stessa.

La resistente insiste per il rigetto, riportandosi a quanto già esposto nelle controdeduzioni, evidenziando in particolare che il ricorrente ammette di non aver subito o provato un danno risarcibile e che, avendo riguardo al corretto oggetto del ricorso, ovvero l'appostazione a sofferenza in CR, la situazione patrimoniale deficitaria, pur non coincidente con l'insolvenza, può nel caso di specie essere provata dall'inadempimento prolungato nel tempo per oltre cinque anni, nonostante i solleciti di cui vi è prova di ricezione dei primi tre.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente, beneficiario di un finanziamento stipulato con l'odierna convenuta nel marzo 2017, lamenta

l'illegittimità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, della segnalazione a sofferenza in CR, di cui chiede la cancellazione.

In particolare, sotto il primo profilo, rileva che, in spregio alla normativa vigente, non ha ricevuto alcuna preventiva comunicazione.

Sotto il profilo sostanziale, ritiene che la segnalazione sia stata eseguita in assenza di idonea valutazione economico-patrimoniale necessaria per appostare le segnalazioni a sofferenza.

Orbene, premesso che chi effettua la segnalazione ha l'onere di dimostrare la ricorrenza in concreto dei due precitati requisiti, derivandone la legittimità dalla loro sussistenza, va osservato che dalla documentazione prodotta emerge che tre dei cinque preavvisi inviati sono stati recapitati all'indirizzo del ricorrente, coincidente con quello indicato nel contratto ed a lui riferito.

Soltanto le ultime due note prodotte dalla resistente, risalenti a maggio e giugno 2024 (informativa di avvenuta segnalazione a sofferenza in CR) e facenti riferimento ad un debito residuo di € 5.186,47, importo poi segnalato a sofferenza, non risultano ricevute perché il destinatario è risultato sconosciuto. Comunque, quanto alle contestazioni relative alla mancanza di preavviso, occorre precisare che, per costante orientamento dell'Arbitro, l'informativa non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione in CR, bensì un obbligo di trasparenza (Cfr. Circolare 139/91, cap. I, sez. 1, par. 4, ultimo cpv), la cui inosservanza può al più dar luogo al risarcimento del danno, come ribadito dal Collegio di coordinamento (decisione n. 4519/2023, coll. Napoli 7258/2023 e 583/22), secondo cui "l'invio dell'informativa non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa".

Nel caso di specie, il ricorrente, proposta la domanda risarcitoria, vi ha rinunciato nelle repliche, evidentemente sulla base delle contestazioni di parte resistente in ordine alla mancanza di prova, posto che in esse, preso esplicitamente atto dell'eccezione di controparte circa l'onere di fornire la prova del pregiudizio economico, viene ribadita soltanto la domanda principale relativa all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione e all'ordine di cancellazione e rettifica della segnalazione.

Per completezza, occorre precisare che, come correttamente rilevato dalla parte resistente, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento a supporto della richiesta risarcitoria.

Come noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ha riscontro nella normativa vigente la nozione di danno in re ipsa, essendo indispensabile dimostrare l'incidenza della condotta illecita sugli interessi patrimoniali e non di chi ne è vittima.

Né può essere presa in considerazione la liquidazione equitativa che, richiesta dal ricorrente, è consentita, ai sensi dell'art. 12226 cc, soltanto quando il danno "non può essere provato".

Si tratta, all'evidenza, di norma derogatoria rispetto alla regola generale in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, sicché deve farsene interpretazione ed applicazione restrittiva ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato l'impossibilità, né provato l'effettività del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Con riferimento al presupposto sostanziale, parte ricorrente si duole che la valutazione compiuta dalla controparte sia stata fondata sul mero ritardo nei pagamenti, senza considerare la loro portata, anche in relazione al protrarsi del fatto di inadempimento.

Senonché, al riguardo, posto che il ricorrente si è astenuto dal dedurre in ordine all'eventuale pagamento del residuo, non va sottaciuto che parte resistente fa riferimento in modo esclusivo ai ritardi presenti nell'ammortamento del prestito, rilevando che gli stessi si sono prolungati per oltre 5 anni, nonostante l'inoltro di ben 3 solleciti.

Premesso che il ritardo addotto a giustificazione della contestata segnalazione non ha mai fondamentalmente formato oggetto di confutazione circostanziata e precisa, come si desume anche dalle difese del ricorrente, impostate sull'asserita assenza di una valutazione motivata dei fatti di inadempimento valorizzati, va rilevato che in decisioni di questo Collegio (n. 21378/2021) e di altri Collegi, il tempo in cui si è protratto il ritardo è sempre stato considerato come sintomo rivelatore di una

perdurante e grave incapacità di adempiere, tanto più se relativa a somme che, per il non rilevante loro importo, vengono normalmente versate senza alcuna difficoltà..

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE